

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2144

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dell'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Norme per l'apertura di una casa da gioco
nei comuni di Taormina e Palermo

Presentata il 26 febbraio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — La presente proposta di legge è finalizzata all'apertura di due case da gioco, una nel comune di Taormina e una nel comune di Palermo, nel presupposto delle mutate natura e rilevanza di tali impianti, oggi da considerare a pieno titolo quali strumenti di promozione e di richiamo turistici.

Che le case da gioco (comunemente denominate *casinò*) non possano più essere considerate oggetto di riprovazione sociale è dimostrato dal fatto che esse sono presenti in diversi Stati dell'Unione europea e in Italia nei comuni di Saint-Vincent, San Remo, Campione d'Italia e Venezia. Si ricorda che l'istituzione delle quattro case da gioco presenti nel territorio nazionale è avvenuta mediante atti legislativi che, di volta in volta, ne hanno

autorizzato l'apertura in singoli comuni, in deroga alle norme del codice penale.

Si rileva, inoltre, che a seguito dell'istituzione del mercato comune europeo l'interdizione all'apertura di *casinò* in alcune regioni costituisce una discriminazione ingiustificata ed una restrizione della libertà d'impresa nonché una violazione del principio di libera concorrenza, espressamente tutelati nei trattati dell'Unione europea. Tanto più se nell'ambito di uno Stato membro tali strutture siano già previste e disciplinate in alcune regioni e vietate in altre, come la Sicilia, anche quando queste ultime siano interessate da aiuti preordinati al superamento delle condizioni di squilibrio nello sviluppo.

In proposito, si evidenzia che la giurisprudenza italiana ed europea ha ritenuto

legittimo l'esercizio dell'attività di organizzazione del gioco d'azzardo (principalmente *on line*) da parte di società e di agenzie straniere, senza necessità di ulteriori atti di assenso, in applicazione del principio della libertà di stabilimento di imprese nel territorio dell'Unione europea in condizioni di parità. Si deve quindi concludere che l'interdizione all'apertura dei *casinò* in Sicilia comporta la conseguenza che la regione è attualmente utilizzata solo come territorio di raccolta a vantaggio di strutture ad essa estranee, in un' inaccettabile e illegittima logica coloniale.

Tra l'altro, questa situazione ha determinato un incremento dell'attività del gioco d'azzardo, rendendo ancora più stridente il contrasto tra la crescente diffusione di giochi, lotterie, giochi a premi promossi dallo Stato o di attività gestite da soggetti stranieri ammesse nel territorio italiano e il perdurante divieto di istituzione di case da gioco.

L'apertura delle case da gioco in Sicilia risulta, quindi, pienamente conforme al

quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed europeo. Considerando, poi, che la regione ha competenza esclusiva in materia turistica, in forza dell'articolo 14, lettera *n*), dello statuto di cui al regio decreto legislativo n. 455 del 1946, nella specie non sarebbe comunque ipotizzabile un contrasto tra la proposta di legge e la legislazione statale.

La proposta di legge, composta di un solo articolo, individua quali sedi per l'istituzione delle case da gioco il comune di Palermo, città d'arte, e il comune di Taormina, considerati la sua rilevanza strategica nella politica turistica regionale, la sua notorietà internazionale e il fatto di essere già stata l'unica sede di casa da gioco in Sicilia. Tra i molteplici benefici derivanti dall'apertura di tali strutture, oltre alla promozione del territorio e al potenziamento dei flussi turistici, non può essere trascurata l'opportunità di un aumento delle risorse finanziarie a vantaggio della regione.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

ART. 1.

1. Al fine di garantire al settore turistico condizioni analoghe a quelle di altre regioni e di altri Stati membri dell'Unione europea, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, nel territorio della regione siciliana è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina, considerata l'alta vocazione turistica del medesimo comune, e di una casa da gioco nel comune di Palermo, città d'arte.

2. Con successiva legge regionale sono individuati:

a) il procedimento per l'apertura delle case da gioco, autorizzate ai sensi del comma 1, sentiti i comuni di Taormina e di Palermo per l'individuazione della sede delle case da gioco nel territorio comunale;

b) le modalità di gestione delle case da gioco, oggetto di concessione amministrativa e affidata a società per azioni individuate secondo procedure di evidenza pubblica;

c) la durata delle concessioni amministrative;

d) l'indicazione dei tipi di giochi autorizzati;

e) i giorni di chiusura e gli orari di apertura al pubblico dei locali adibiti al gioco.

€ 1,00



17PDL0020081